

PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI

Aggiornamento del «Piano delle attività di adeguamento delle misure di protezione fisica e di progressiva riduzione del livello di rischio degli impianti nucleari».

(G.U. n. 218 del 19 settembre 2003)

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 marzo 2003 - serie generale - n. 59;

Vista l'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 marzo 2003 - serie generale - n. 63;

Viste le ordinanze n. 1 e n. 2 del 21 marzo 2003 del commissario delegato, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 aprile 2003 - serie generale - n. 77;

Vista l'ordinanza n. 4 dell'11 aprile 2003 del Commissario delegato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 aprile 2003 - serie generale - n. 98;

Vista l'ordinanza n. 6 del 25 giugno 2003 del Commissario delegato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 luglio 2003 - serie generale - n. 157;

Vista l'ordinanza n. 9 del 29 luglio 2003 del Commissario delegato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 agosto 2003 - serie generale - n. 187;

Considerato che sebbene l'eliminazione di ogni rischio possa avvenire solo con lo smantellamento completo delle centrali e degli impianti e con la messa in sicurezza del materiale radioattivo, e' tuttavia urgente realizzare le misure dirette a limitare il rischio;

Ritenuto necessario adeguare le centrali e gli impianti oggetto dell'O.P.C.M. n. 3267/2003 a standard di sicurezza rispondenti alla nuova situazione internazionale, riportati nella citata ordinanza n. 2 del 21 marzo 2003 del Commissario delegato, nonche' progredire nel processo di riduzione del livello di rischio delle centrali e degli impianti accelerando lo smantellamento degli impianti stessi e la messa in sicurezza dei materiali radioattivi; necessario accelerare ulteriormente la messa in sicurezza dei rifiuti liquidi a piu' alta attivita' conservati presso l'impianto nucleare Eurex del Centro di Saluggia;

Dispone:

1. L'aggiornamento del «Piano delle attività di adeguamento delle misure di protezione fisica e di progressiva riduzione del livello di rischio degli impianti nucleari», riportato in allegato sotto la lettera «A» all'ordinanza n. 4 dell'11 aprile 2003 del Commissario delegato, limitatamente alle misure ed alle attività relative all'impianto nucleare Eurex del centro di Saluggia, riportate nella tabella allegata alla presente ordinanza.

2. La sostituzione, per effetto dell'aggiornamento di cui al precedente punto 1), della tabella riportata a pagina cinque dell'allegato «A» alla citata ordinanza n. 4/2003, con quella allegata alla presente ordinanza.

3. Gli oneri della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3267/2003, sono posti a carico delle risorse previste per lo smantellamento delle centrali elettronucleari.

4. La comunicazione della presente ordinanza al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'interno, al Dipartimento della protezione civile, alla commissione tecnico-scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Regione Piemonte, all'APAT, all'ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), a SO.G.I.N. S.p.a. ed all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.

5. L'immediata efficacia della presente ordinanza e la pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con omissione dell'allegato.

Roma, 11 settembre 2003

Il Commissario delegato: Jean